

19802/15



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

*Scuffi*  
Dn 6/2/1372

Oggetto

Opposizione  
stato  
passivo.

R.G.N. 13034/2009

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 19802

Dott. ALDO CECCHERINI - Presidente - Rep.  
Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere - Ud. 16/07/2015  
Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere - PU  
Dott. ANTONIO DIDONE - Rel. Consigliere -  
Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 13034-2009 proposto da:

EQUITALIA PRAGMA S.P.A. - Agente della riscossione  
per la Provincia di Pescara (C.F. 00274230945), in  
persona del legale rappresentante pro tempore,  
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE  
QUATTRO FONTANE 161, presso l'avvocato SANTE RICCI,  
che la rappresenta e difende unitamente  
all'avvocato MAURIZIO CIMETTI, giusta procura a  
margine del ricorso;

2015

1362

- ricorrente -

*[Signature]*

**contro**

FALLIMENTO SYNESIS S.R.L.;

- *intimato* -


avverso il decreto del TRIBUNALE di PESCARA,  
depositato il 02/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella  
pubblica udienza del 16/07/2015 dal Consigliere  
Dott. ANTONIO DIDONE;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato DI PEIO  
FILIPPO, con delega, che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha  
concluso per il rigetto del ricorso.

IL CASO.it




## Ragioni in fatto e in diritto della decisione

1.- Con il provvedimento impugnato (depositato il 2.4.2009) il Tribunale di Pescara ha dichiarato inammissibile l'opposizione allo stato passivo del fallimento della s.r.l. Synesis proposta dalla s.p.a. Equitalia Pragma in quanto l'opponente - la quale lamentava l'esclusione parziale del credito insinuato - si era limitata a produrre la comunicazione del curatore contenente l'avviso del deposito dello stato passivo esecutivo con richiamo a prospetto riepilogativo allegato (non prodotto), contenente il provvedimento adottato dal giudice delegato in relazione alla specifica posizione creditoria. Ciò rendeva impossibile al tribunale di verificare il contenuto della decisione e lo stesso interesse dell'opponente, oltre che la fondatezza dei motivi di impugnazione, relativi al difetto di motivazione del provvedimento opposto.

Contro il decreto del tribunale la s.p.a. Equitalia Pragma ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Non ha svolto difese la curatela fallimentare intimata.

2.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 183 e 116 c.p.c. lamentando che il tribunale non abbia tenuto conto delle precisazioni contenute nel ricorso e non abbia chiesto chiarimenti alla parte, consentendo la produzione ulteriore di documenti.



Con il secondo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione lamentando che il tribunale abbia ritenuto carente di interesse l'opponente senza tenere conto della dettagliata specificazione in ricorso del contenuto del prospetto allegato alla lettera del curatore.

Il ricorso è infondato, salvo la precisazione infrascritta in ordine alla motivazione in diritto.

Il giudizio di opposizione allo stato passivo è regolato dall'art. 99 l. fall. e non dall'art. 183 c.p.c., che peraltro riguarda il giudizio di primo grado e non un giudizio d'impugnazione quale è quello disciplinato dalla disposizione innanzi richiamata.

La giurisprudenza invocata, quanto alla sollecitazione al deposito di documenti "già depositati" che la parte invoca non si applica ad un caso, come quello di specie, in cui il documento non risultava depositato neppure inizialmente dall'opponente.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6 - 1, n. 2677/2012) in tema di opposizione allo stato passivo del fallimento nel regime previsto dal d.lgs. n.169 del 2007, la mancata produzione di copia autentica del provvedimento impugnato non costituisce causa di improcedibilità del giudizio, non trovando applicazione in materia la disciplina di cui all'art. 339 e s. cod. proc. civ., versandosi in un giudizio diverso da quello ordinario di

cognizione e non potendo la predetta opposizione essere qualificata come un appello, pur avendo natura impugnatoria; inoltre, l'art.99 legge fall., che indica il contenuto del ricorso, non fa riferimento alla predetta allegazione e l'unico richiamo sul punto concerne i documenti che la parte può discrezionalmente sottoporre al giudice. Nondimeno è comunque applicabile il precetto enunciato nell'art. 347 cod. proc. civ. che, ponendo l'onere per l'appellante di inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, ha come scopo solo la possibilità dell'esame di detto provvedimento da parte del giudice dell'appello.

Nella concreta fattispecie il giudice di merito non ha deciso sul contenuto dell'opposizione perché non poteva accertare la soccombenza prospettata dal reclamante a giustificazione del suo interesse, e, in mancanza del documento, neppure vagliare la fondatezza della censura sulla motivazione.

Pertanto, seppure questi argomenti avrebbero giustificato una pronuncia di rigetto anziché di inammissibilità dell'opposizione, previa correzione in diritto della decisione impugnata nel senso innanzi esposto, il ricorso deve essere rigettato.




P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16  
luglio 2015

Il Presidente

Il consigliere estensore



IL CASO.it